



Tribunale di Torino, sez. IV penale, 4.5.2011 (dep. 4.4.2011)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
QUARTA SEZIONE PENALE

Il giudice dell'esecuzione

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei confronti di

YAFFA Mohamed Codice Unico Individuo (CUI) 032KQEF

nato in Gambia l'11.4.1988

attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Torino

premesse:

- che con sentenza del Tribunale di Torino del 25.1.2010, divenuta irrevocabile il 23.3.2010, a YAFFA Mohamed veniva inflitta la pena di mesi 3 di arresto ed €240,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 6 D.L.vo 286/98, aggravato dall'art. 61 n. 11 [*rectius*: 11bis] c.p. commesso il 17.10.2008
- che la predetta aggravante è stata dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 249 del 2010
- che, a seguito della modifica dell'art. 6 comma III D.L.vo ad opera dell'art. 1 comma 22 lett. h) della legge 15 luglio 2009 n. 94, la Corte di Cassazione con sentenza pronunciata a sezioni unite il 24.2.2011 ha affermato il principio secondo cui tale previsione normativa non si applica ai cittadini extracomunitari che siano irregolari sul territorio dello Stato

il difensore del condannato chiede la revoca della predetta sentenza a norma dell'art. 673 c.p.p.;

visto il parere favorevole del pubblico ministero in quanto la norma prevista dall'art. 6 comma III D.L.vo, così come modificata dall'art. 1 comma 22 lett. h) della legge 15 luglio 2009 n. 94 ed interpretata dalla Corte di Cassazione con sentenza pronunciata a sezioni unite il 24.2.2011, non è applicabile agli stranieri irregolari sul territorio dello Stato;

rilevato che la Corte di Cassazione con la sentenza sopra indicata ha affermato che, a seguito delle modificazioni introdotte dall'art. 1, comma 22, lett. h), L. n. 94 del 2009, è *intervenuta l'abolitio criminis del reato già previsto dall'art. 6 comma 3 d.lgs. 286 del 1998 nei confronti dello straniero in posizione irregolare*,

rilevato che YAFFA Mohamed all'epoca del commesso reato era irregolare sul territorio dello Stato, e quindi il fatto per il quale – con sentenza del Tribunale di Torino del 25.1.2010, divenuta irrevocabile il 23.3.2010 – gli veniva inflitta la pena di mesi 3 di arresto ed € 240,00 di ammenda non è più previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.



Visto l'art. 673 c.p.p.,

Revoca la sentenza del Tribunale di Torino del 25.1.2010, divenuta irrevocabile il 23.3.2010, con la quale veniva inflitta a YAFA Mohamed la pena di mesi 3 di arresto ed € 240,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 6 D.L.vo 286/98, in quanto il fatto non è previsto dalla legge come reato

Ordina l'immediata liberazione di YAFFA Mohamed se non detenuto per altra causa
Manda alla Cancelleria per le incombenze.

Torino, 4 maggio 2011

II GIUDICE

(Dott.ssa Maria Iannibelli)

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011.